

ALLEGATO 3

SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura, installazione e posa in opera di smart meters alle utenze dispositivi di misura digitali intelligenti per acqua fredda statici ad ultrasuoni

(le parti evidenziate in grigio, saranno personalizzate a seguito della stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione di entrambi i lotti ad uno stesso operatore economico verrà stipulato un unico contratto per entrambi i lotti)

LOTTO n.

CIG

CUP

L'anno il giorno del mese di presso la sede legale di Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A in Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE)

TRA

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in acronimo ACA S.p.A. (C.F. e P.IVA 01318460688) con sede alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 - 65125 Pescara (PE), in persona del suo legale rappresentante legale *pro tempore* (di seguito, per brevità, anche solo “**Committente**”);

E

con sede legale in Via capitale sociale iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. P. IVA PEC domiciliata ai fini del presente atto in via in persona del e legale rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”);

OPPURE

sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

al n. [] Codice Fiscale/Partita IVA [] PEC [] domiciliata ai fini del presente atto in [] via [] in persona del [] e legale rappresentante [] nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante n. 1 [] sede legale in [] Via [] iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [] al n. [] P. IVA [] domiciliata ai fini del presente atto in [] Via [] e la mandante n. 2 [] sede legale in [] Via [] iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [] al n. [] P. IVA [] domiciliata ai fini del presente atto in [] Via [] giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in [] . [] repertorio n. [] (di seguito nominata, per brevità, anche solo “**Appaltatore**”).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. Valore giuridico degli allegati

Gli allegati al presente Contratto e gli atti/documenti di gara richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2. Oggetto e Durata del Contratto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura e la posa in opera di contatori ad uso idropotabile da installare in sostituzione di contatori esistenti presso gli utenti di ACA, completi di sistemi di trasmissione dati a distanza e dotati di doppio sistema di trasmissione su rete drive by e su rete fissa, così come meglio dettagliato nel CSA.

Il presente contratto prevede la fornitura di **n. 27.742 contatori (lotto 1)** e di **n. 34.257 contatori (lotto 2)**.

Il tempo di esecuzione della fornitura dei contatori e relativa posa avrà la durata complessiva di 26 (ventisei) mesi a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione della fornitura.

ART. 3. Importo del Contratto

L'importo stimato per la durata di 26 (ventisei) mesi del presente Contratto - è complessivamente pari ad € [] (valore da personalizzare per il lotto aggiudicato in base alla percentuale di aggiudicazione di cui al disciplinare di gara), oltre IVA, di cui costi per la sicurezza pari ad € [] .

ART. 4. Modalità di espletamento dell'incarico

L'Appaltatore dovrà consegnare la fornitura ed eseguire la posa oggetto del Contratto con la dovuta diligenza richiesta in relazione ad ogni singola attività.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare le eventuali direttive della Committente, dalla quale riceverà istruzioni

e con la quale dovrà tenere stretti contatti per l'esecuzione del contratto.

La Committente sarà libera di effettuare in ogni momento accertamenti e controlli durante l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si farà carico della predisposizione di tutti gli incartamenti e documenti necessari all'esecuzione del contratto curando direttamente i rapporti con gli uffici competenti e integrando con quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti.

ART. 5. Spese

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione del presente Contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 6. Corrispettivi

Il Contratto sarà stipulato "a misura" (€/cad), in funzione del numero dei contatori ordinati e installati moltiplicati per il prezzo derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale applicato all'elenco prezzi, così come indicato al paragrafo 6 del Capitolato. I corrispettivi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, l'installazione, la posa in opera ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale.

Con riferimento al costo relativo alla fornitura dei contatori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi dei servizi oggetto del presente Contratto, secondo le modalità di seguito riportate.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore sono oggetto di revisione in considerazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI), pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Pertanto, si considererà la variazione percentuale dell'indice tra i seguenti due valori (di seguito "Variazione Istat"):

- l'ultimo indice pubblicato alla data di stipula del presente Contratto;
- l'ultimo indice pubblicato alla data di richiesta di revisione.

I corrispettivi dovuti all'Appaltatore saranno adeguati applicando ai prezzi di aggiudicazione di tanti punti percentuali, arrotondati a due cifre decimali dopo la virgola, corrispondenti alla variazione rilevata, purché la

stessa ecceda il 10%. Si precisa che la revisione riguarderà solo la differenza tra la Variazione Istat e tale 10%.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta – a mezzo PEC – dall'Appaltatore, o dalla Committente, a decorrere dal dodicesimo mese di esecuzione e con successiva frequenza annuale fino alla scadenza del Contratto, e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare le prestazioni già eseguite.

Nel caso in cui il dodicesimo mese di aggiornamento dei prezzi dovesse ricadere in data successiva alla scadenza del Contratto non si procederà alla revisione dei prezzi.

Con riferimento al costo dell'installazione e della posa in opera dei contatori, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, in caso di revisione periodica dei prezzi delle lavorazioni oggetto del presente Contratto, secondo le modalità di seguito riportate.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono applicate soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 % rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto da appositi decreti del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

La compensazione sarà determinata applicando solo la percentuale di variazione che eccede il 5% - e comunque in misura pari all'80% di tale eccedenza - al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

La richiesta di compensazione deve:

- essere presentata dall'Appaltatore a mezzo pec, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS in GURI;
- avere ad oggetto esclusivamente i Lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari

alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono esclusi dalla compensazione i Lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La revisione prezzi disciplinata dal presente articolo potrà essere operata nei limiti delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nonché delle somme derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

ART. 7. Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in seguito all'emissione della fattura a 60 (sessanta) giorni F.M.D.F., previa verifica della regolarità contributiva.

Sulle fatture, a pena di non accettazione delle stesse, dovrà essere riportato il CIG e il CUP della procedura.

(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Il pagamento del 20% del corrispettivo sarà effettuato decorsi 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al successivo ART. 9, fermo restando che tale pagamento verrà sospeso fino al corretto e completo adempimento di tali obblighi fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo ART. 14.

ART. 8. Obbligazioni dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nello stesso.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ACA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme nonché delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli della fornitura contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali di ACA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro di ACA definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento e nella consapevolezza che i locali della medesima ACA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da ACA e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore si obbliga a consentire ad ACA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dall'Appaltatore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ACA si riserva di verificare la conformità della fornitura richiesta ed attesa ed eventuali inadempimenti dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ACA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea. In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale dell'Appaltatore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione ad ACA. E' onere dell'Appaltatore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da ACA.

ART. 9. Obblighi relativi alla parità di genere e disabilità

L'Appaltatore riserva, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

(solo per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

L'Appaltatore è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, a consegnare alla Committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, è altresì tenuto a consegnare alla Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione solo in seguito dell'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore delle relazioni di cui sopra.

ART. 10. Obblighi relativi al rapporto di lavoro e responsabilità sociale

L'Appaltatore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino

alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

- Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ART. 11. Interruzione dell'incarico

È facoltà della Committente revocare l'incarico quando l'Appaltatore sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'adempimento delle prestazioni di cui al CSA e contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Contratto.

Qualora la Committente di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato dell'Appaltatore, proceda alla revoca dell'incarico, all'Appaltatore stesso, spettano i corrispettivi per il lavoro svolto e predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui corrispettivi maturati, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di eventuali danni.

ART. 12. Subappalto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. *[ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)*

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a (per cento), l'esecuzione delle seguenti attività: .

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 105 del Codice nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione

della procedura di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

ART. 13. Divieto di Cessione

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, ACA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto ai sensi del precedente Articolo 18.

Il D.Lgs. n. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. n. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente Contratto, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ACA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. D) punto 1) del D.Lgs. n. 50/2016.

Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto il quale è disciplinato nei seguenti commi.

In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente Contratto,

si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione all'Appaltatore da parte di ACA. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento del Contratto in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento del Contratto sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Appaltatore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli, l'Appaltatore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente Contratto - ovvero Responsabile unico del procedimento di ACA - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Appaltatore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Appaltatore come precedentemente descritto.

ACA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento del Contratto, una esecuzione del Contratto medesimo da parte dell'Appaltatore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7

ART. 14. Penali

La Committente si riserva di applicare le penali di cui al paragrafo 18 del Capitolato Speciale d'appalto.

Per il presente Contratto rientrante nel finanziamento PNRR, qualora le penali raggiungano il 20% dell'importo complessivo, la Committente si riserva di risolvere tale presente Contratto.

Inoltre, con riferimento agli obblighi di cui all'Art.13 del presente Contratto, la Committente applicherà le seguenti penali:

- importo pari al 5% del valore del presente Contratto alla data di applicazione della penale, per l'inadempimento dell'obbligo di riserva nelle assunzioni di cui al citato Art.13. Per l'applicazione di tale penale, si terrà conto delle assunzioni effettuate dall'Appaltatore nel corso dell'intera annualità del Contratto verificato ogni 12 mesi dalla stipula del Contratto eventualmente rinnovato.
- importo pari al 1 % del valore del presente Contratto alla data di applicazione della penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'Art. 13 del presente Contratto.

ART. 15. Risoluzione e Recesso

Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del Codice, in caso di grave inadempimento da

parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC dalla Committente per porre fine all'inadempimento.

ART. 16. Clausole risolutive espressa

La Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti e patendi anche durante l'esecuzione, nel caso in cui l'Appaltatore dovesse:

- rendersi autore e partecipe di grave inadempimento;
- ricevere 3 (tre) contestazioni di inadempimento da parte del RUP;
- violare le disposizioni in materia di salute e sicurezza;
- violare anche una sola volta l'obbligo di comunicazione al RUP di eventuali infortuni accorsi durante la posa.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committente ha diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno.

La Committente, inoltre, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di risoluzione del presente Contratto o è fatta salva la facoltà per la Committente di assegnare la quota residua del Contratto contrattualizzata con l'Appaltatore cui è stato revocato l'incarico all'altro Appaltatore aggiudicatario in misura proporzionale rispetto alla quota aggiudicataria.

ART. 17. Proprietà dei documenti e della Fornitura.

Tutta la documentazione richiesta e trasmessa alla Committente resterà di proprietà piena ed assoluta della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo. Inoltre, l'Appaltatore sarà inibito da ogni forma di cessione o di riproduzione dei documenti di proprietà della Committente o dei documenti necessari all'esecuzione della fornitura senza preventiva autorizzazione da parte della medesima Committente.

la fornitura diviene di proprietà di ACA a decorrere dalla data di consegna e installazione.

ART. 18. Brevetti industriali e diritto d'Autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare ACA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di ACA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ACA è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ACA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente Articolo 19 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

ART. 19. Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

ART. 20. Garanzia Definitiva

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, l'Appaltatore presenta una cauzione definitiva, allegata al presente Contratto, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme e termini previsti dall'art. 103 del Codice, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Contratto.

Resta salva ogni altra azione avviata dalla Committente nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del Contratto.

ART. 21. Polizza professionale

L'Appaltatore è in possesso di Polizza R.C.T., a primo rischio assoluto, n. , allegata al presente Contratto e con massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

ART. 22. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore comunica alla Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 23. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà inoltre manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore deve documentare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e garantire congiuntamente alla Committente la concertazione prevista dal Decreto medesimo tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

L'appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Committente ogni evento infortunistico che si verifichi nell'espletamento del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare inoltre tutte le misure e i protocolli di sicurezza in contrasto ad eventuali emergenze sanitarie.

ART. 24. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto sarà sottoposta esclusivamente al Tribunale di Pescara (PE).

ART. 25. Informativa Privacy

I dati personali dell'Appaltatore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto secondo l'informativa di cui ha preso cognizione.

ART. 26. Registrazione e rinvio alla normativa vigente

Il presente Contratto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 (TUR). Le spese sono a carico dell'Appaltatore, il contributo C.N.P.A.I.A. e l'IVA sono a carico della Committente.

Il presente Accordo Quadro, composto da n.27 articoli, su n. 11 pagine, viene letto e sottoscritto delle parti in segno di integrale accettazione.

ART. 27. ALLEGATI

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto
- 2) Offerta Tecnica
- 3) Offerta Economica ed elenco prezzi (elenco prezzi sarà redatto alla stipula del contratto)
- 4) Polizza assicurativa
- 5) Cauzione Definitiva
- 6) *(eventuali)* Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura
- 7) *(eventuale)* Contratto/i di subappalto.

Pescara, li, *come da firma digitale*

L'Appaltatore

La Committente

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificatamente le clausole di cui agli ART. 6, ART. 9, ART. 10, ART. 11, ART 12, ART: 13, ART. 14, ART. 16, ART. 19, ART. 20, ART. 21, ART. 23, ART. 25.

Pescara, li *come da firma digitale*

L'Appaltatore
